Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 72 del 28/10/2026

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 70 DEL 27.10.2026 "PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, IN VIA CAUTELATIVA, A SEGUITO DI UN INCENDIO IN CORSO IN ZONA INDUSTRIALE DI GELLO (COMUNE DI PONTEDERA)" E CONFERMA DI ALCUNE PRESCRIZIONI.

SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 70 del 27.10.2026, con la quale, a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2026 presso l'azienda Ecoacciai nella zona industriale di Gello, sono state adottate in via cautelativa e precauzionale misure a tutela della salute pubblica, e in particolare:

A) prescrizioni rivolte alla popolazione residente, domiciliata o dimorante nel raggio di due chilometri dalla sede dell'incendio,
B) la interruzione temporanea delle attività delle aziende circostanti nel raggio di metri 500, operanti nella zona industriale di Gello;

PRESO ATTO che l'incendio è stato posto sotto controllo e non sono più presenti emissioni significative in atmosfera ;

PRESO ATTO dell'aggiornamento complessivo della situazione e delle valutazioni ambientali e sanitarie rese dalle autorità tecniche competenti nel corso della riunione di coordinamento tenuto in data odierna con la Prefettura di Pisa;

VISTA la nota prot. n. 42365 del 28.10.2026 dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest nella quale vengono aggiornate le indicazioni sanitarie inviate con specifica nota del 27/10/2026 come segue:

- *Si ritiene che le raccomandazioni legate alla via di esposizione inalatoria (quali la necessita di evitare le attività all'aperto, tenere chiuse porte e finestre) possano essere sospese;*
- *Si ritiene invece utile mantenere nel raggio di 2 km dal sito dell'evento le raccomandazioni legate alla possibile deposizione di particolato sui terreni e soprattutto sulle matrici alimentari (con specifica attenzione ai prodotti agricoli) fino alla conferma dell'assenza di eventuali contaminanti;*
- *Le attività lavorative possono riprendere anche nel raggio dei 500 mt dal sito dell'evento, con l'utilizzo di opportuni dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e previa bonifica degli ambienti di lavoro evitando tuttavia attività di pulizia a secco;*

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 70 del 27.10.2026 disponeva che la revoca fosse subordinata agli

esiti delle valutazioni di ARPAT e ASL e alla cessazione dell'emergenza;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti di contingibilità e urgenza che hanno giustificato il divieto di cui al punto B) e che questo possa essere pertanto revocato con la contestuale adozione delle cautele per i lavoratori;
RITENUTO altresì opportuno, in attesa del completamento degli accertamenti sulle ricadute al suolo e sulle matrici alimentari e ambientali, confermare in via precauzionale alcune delle prescrizioni di cui al punto A), limitatamente a quelle ancora necessarie a tutela della salute pubblica;
VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana in materia di tutela della salute;
VISTO l'art. 50, comma 5, e l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

O R D I N A

La revoca, con effetto immediato,

- **del divieto dell'ordinanza n. 70 del 27.10.2026**, e pertanto la cessazione dell'interruzione temporanea delle attività delle aziende circostanti nel raggio di metri 500 operanti nella zona industriale di Gello (nello specifico Ecoacciai, Revet Spa, Ecofor Service, Geofor, Azienda Agricola Fattoria di Gello), **le quali possono riprendere la propria attività**:
  - fatto salvo l'utilizzo di opportuni dispositivi di protezione individuale per i lavoratori;
  - previa eventuale necessità di bonifica degli ambienti di lavoro;
  - evitando attività di pulizia a secco;
- **delle raccomandazioni legate alla via di esposizione inalatoria** (quali la necessita di evitare le attività all'aperto, tenere chiuse porte e finestre) che possono dunque essere sospese;

La conferma, nel raggio di 2 km dal sito dell'evento, delle raccomandazioni legate alla possibile deposizione di particolato sui terreni e soprattutto sulle matrici alimentari (con specifica attenzione ai prodotti agricoli) fino alla definitiva conferma dell'assenza di eventuali contaminanti;

D I S P O N E

- Che il presente provvedimento venga immediatamente reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, sui canali social e di messaggistica ufficiali del Comune di Pontedera, nonché tramite i mezzi di informazione locale (stampa, radio, tv).

Che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa
- Commissariato di PS di Pontedera
- Comando Guardia di Finanza di Pontedera
- Comando di Polizia Locale di Pontedera
- Comando Stazione Carabinieri di Pontedera
- ARPAT (Dipartimento di Pisa)
- Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione
- Protezione Civile Comunale

- Vigili del Fuoco di Pisa
- Aziende operanti nella zona industriale di Gello già destinatarie dell'ordinanza n. 70 del 27.10.2026

A V V E R T E

- Che l'inosservanza delle prescrizioni confermate dalla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).
- Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.
- Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Sindaco
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.